

**CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311.**

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di aprile in Valle Castellana (TE) nella sede comunale,

**TRA**

Il **Comune di Cermignano (TE)**, di seguito "ente utilizzatore", rappresentato dal Sindaco, Febo Di Berardo che agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Cermignano, C.F. 80003870674;

**E**

il **Comune di Valle Castellana (TE)**, di seguito "ente di provenienza", rappresentato dalla Rag. Di Vittorio Priscilla – Responsabile Area Economico - Finanziaria, nata a Atri, il 30.09.1993, C.F. DVTPSC93P70A488M, che interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dello stesso Comune.

**PREMESSO CHE**

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che "*I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza*";
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- il Comune di Valle Castellana (TE) con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 08.04.2022, ha autorizzato l'impiego del dipendente Dott. Di Saverio Giovanni, Istruttore Amministrativo Area Affari Generali, di categoria C1, nel Comune di Cermignano per 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal 14.04.2022 e fino al 14.07.2022, salvo rinnovo, proroghe e/o diverse disposizioni;
- Che il Comune di Cermignano intende avvalersi della collaborazione del dipendente Dott. Di Saverio Giovanni che si è reso disponibile a sottoscrivere apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla norma sopra richiamata:

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale del

GDL 

dipendente, da parte dell'ente utilizzatore, presso il Comune di Cermignano con funzioni di Istruttore Amministrativo Cat C 1;

#### **ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione**

La convenzione avrà decorrenza dalla data del presente deliberato e per tre mesi, con decorrenza dal 14.04.2022 e fino al 14.07.2022. Essa potrà essere rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e consenso del dipendente o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente.

#### **ART. 3 – Status giuridico del dipendente**

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

#### **ART. 4 – Utilizzo del dipendente**

L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro di n. 12 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004.

#### **ART. 5 – Orario di lavoro**

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 12 ore settimanali, è individuata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare nell'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente nell'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

#### **ART. 6 – Esercizio delle funzioni**

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente nella sede del Comune di Cermignano fatta salva la possibilità di svolgere attività lavorativa per conto dello stesso, presso altri Enti ecc. per riunioni e/o incontri riferibili alle attività del Comune utilizzatore.

#### **ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro**

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali,

G.D.S. 

è gestito dall'ente di provenienza.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore. Le trasferte sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse, previa intesa informale tra gli Enti stessi.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

#### **ART. 8 – Trattamento economico**

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento nell'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata nell'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 12 ore settimanali e i compensi accessori previsti eventualmente sulla base delle modalità e risorse dell'Ente utilizzatore.

#### **ART. 9 – Clausole finali e di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.

Letto, approvato e  
sottoscritto

Valle Castellana, li  
08.04.2022

Per il Comune di  
Cermignano



---

Per il Comune di Valle Castellana

Paola Di Vito

PER ACCETTAZIONE:

il dipendente Giuseppe Severi